

Edizione di martedì 12 Luglio 2022

CASI OPERATIVI

Investimenti 4.0 complessi e attività interna di progettazione e sviluppo
di **EVOLUTION**

IVA

La Li.Pe. del secondo trimestre al 30 settembre
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DICHIARAZIONI

Società di comodo e imprese in semplificata: rileva la variazione delle rimanenze?
di **Fabio Garrini**

ENTI NON COMMERCIALI

Il vincolo: aspetti fiscali alla luce della riforma dello sport – prima parte
di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

CONTENZIOSO

Il discriminio sulla giurisdizione di fronte ad atti esecutivi
di **Luigi Ferrajoli**

CASI OPERATIVI

Investimenti 4.0 complessi e attività interna di progettazione e sviluppo

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO BASE

[Scopri di più >](#)

Nell'ambito di un investimento complesso 4.0, è possibile agevolare anche le spese del personale interno all'impresa per l'attività di progettazione e di sviluppo dell'impianto acquistato da terzi?

Un “investimento complesso” consiste in una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse e autonome acquisizioni di beni e servizi, effettuate presso fornitori diversi e in tempi diversi. L’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dell’individuazione del momento di effettuazione di un investimento complesso ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle risposte agli interPELLI 712/2021 e 336/2022. L’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria risulta contraddistinta dal seguente criterio generale di individuazione del momento di effettuazione: i costi sostenuti nell’ambito di un investimento complesso (a titolo esemplificativo nell’ambito della realizzazione di una nuova linea produttiva o di un impianto) devono essere ripartiti tra i diversi periodi d’imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina vigente *pro tempore*, facendo riferimento all’acquisto di ogni singolo bene componente la linea o l’impianto e di ciascun servizio ad esso correlato qualificabile come “onere accessorio”, secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir e tenendo conto di eventuali “prenotazioni”.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



EVOLUTION
Euroconference

IVA

La Li.Pe. del secondo trimestre al 30 settembre

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

Scopri di più >

Il Decreto Semplificazioni fiscali ha fissato la scadenza della Li.Pe. del **secondo trimestre al 30 settembre**. L'[articolo 3, comma 1, D.L. 73/2022](#) ha **modificato a regime il calendario fiscale** dell'[articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010](#), sostituendo la scadenza del 16 settembre con il 30 settembre.

I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro **l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre**, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche dell'Iva** effettuate ai sensi dell'[articolo 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 100/1998](#).

Unica eccezione è la comunicazione dei dati relativi al **quarto trimestre** che può essere in alternativa effettuata con la **dichiarazione annuale dell'Iva** se quest'ultima è presentata entro il **mese di febbraio** dell'anno successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Il nuovo calendario della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è:

- primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) entro il 31 maggio,
- **secondo trimestre (aprile, maggio, giugno) entro il 30 settembre**,
- terzo trimestre (luglio, agosto, settembre) entro il 30 novembre,
- quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre) entro il 28 febbraio dell'anno successivo (in autonomia o in dichiarazione annuale Iva).

In ottica di **ravvedimento** della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, **si applicano le regole ordinarie** dettate dall'[articolo 13, comma 1, lettere a-bis\) e seguenti, D.Lgs. 472/1997](#).

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000**. La sanzione è **ridotta alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i **quindici giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se,

nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ([articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#)).

In particolare, fermo il versamento della sanzione, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, è **necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata**.

Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga **direttamente con la dichiarazione annuale Iva** ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui [all'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#), eventualmente ridotta.

Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità **non sono sanate**, ai fini del ravvedimento occorre presentare una **dichiarazione annuale integrativa**, versando la sanzione di cui all'[articolo 5, D.Lgs. 471/1997](#), eventualmente ridotta ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lettere a-bis\) e seguenti, D.Lgs. 472/1997](#), nonché quella di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#), da versare in misura sempre ridotta **a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento**.

Con riferimento alla comunicazione delle liquidazioni periodiche del secondo trimestre 2022 in scadenza al 30 settembre, se **la correzione avviene entro il 15 ottobre** (15 giorni successivi alla scadenza), la sanzione ridotta ([risoluzione 104/E/2017](#)) è di:

- euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 29 dicembre 2022,
- euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile 2023,
- euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile 2024,
- euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2028,
- euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo.

Se **invece la correzione avviene dal 16 ottobre in poi**, la sanzione ridotta è di:

- euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 29 dicembre 2022,
- euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile 2023,
- euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile 2024,
- euro 82,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2028,
- euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo.

DICHIARAZIONI

Società di comodo e imprese in semplificata: rileva la variazione delle rimanenze?

di Fabio Garrini

Convegno di aggiornamento

GLI ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO DELLE DICHIARAZIONI

Scopri di più >

Anche le società in **contabilità semplificata** sono tenute al calcolo del **test di operatività**, al pari di quelle in contabilità ordinaria; tale regime contabile presenta però delle peculiarità che potrebbero causare alcuni problemi di ordine pratico. Uno di questi riguarda appunto la rilevanza delle **rimanenze**.

Il test di operatività

L'[articolo 30 L. 724/1994](#) considera non operative le società che presentano un ammontare complessivo di **ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi ordinari** (grandezza denominata "ricavi effettivi") inferiore ad una determinata soglia (i cosiddetti "ricavi presunti"), calcolata applicando ai beni dell'attivo patrimoniale determinati coefficienti.

Sia il valore dei **ricavi effettivi** sia il valore delle **immobilizzazioni** vanno assunti in base alle **risultanze medie** dell'esercizio e dei due precedenti.

Se i ricavi effettivi non superano i ricavi presunti, si realizzano una serie di **conseguenze**:

- tanto **reddituali** (obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini Ires/Irpef, l'obbligo di dichiarare un valore della produzione minimo ai fini Irap, la maggiorazione all'aliquota Ires pari al 10,5%, una limitazione alla possibilità di utilizzare le perdite fiscali conseguite);
- quanto ai fini **Iva** (impossibilità di compensare orizzontalmente e richiedere a rimborso i crediti; inoltre quando lo *status* si protrae per più di 3 anni con operazioni Iva inferiori al reddito minimo, il credito Iva non è più riportabile).

Come chiarito dalla [circolare 25/E/2007](#) tale disciplina trova applicazione non solo per le società in contabilità ordinaria, ma anche per quelle che applicano il regime di **contabilità semplificata**; quindi, venendo ad un caso concreto, l'immobiliare costituita sotto forma di Sas o Snc in **contabilità semplificata** è chiamata a verificare il rispetto della **soglia minima dei ricavi** (solo le società commerciali subiscono l'obbligo di tale verifica, quindi con esclusione della società semplici).

Sul punto occorre ricordare che, per i soggetti non tenuti ai fini fiscali alla redazione del bilancio, il valore dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari), così come il valore delle immobilizzazioni, va **desunto dalle scritture contabili previste dall'articolo 18 D.P.R. 600/1973**, ovvero in particolare il registro degli acquisti, il registro delle vendite e il registro dei corrispettivi, nonché ove presente il registro dei beni ammortizzabili.

La rilevanza delle rimanenze

Come noto, la disciplina delle **imprese in contabilità semplificata** è stata **innovata** dal 2017, con importanti evoluzioni che hanno interessato diversi aspetti relativi alla determinazione del reddito di tali soggetti.

Per quanto in questa sede interessa va rammentato che la nuova formulazione del **comma 1** dell'[articolo 66 Tuir](#) **non reca più il rinvio agli articoli 92, 93 e 94** con la conseguenza che non assumono più rilevanza, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli.

Occorre chiedersi come, nella nuova disciplina delle semplificate, le **rimanenze** (o, per meglio dire, l'incremento delle rimanenze) possano **impattare sul test di operatività**; si pensi al caso di una Sas immobiliare che **possiede alcuni immobili “a reddito” iscritti nell’attivo immobilizzato** e altri immobili destinati alla vendita, che quindi confluiscano nelle **rimanenze**.

Questi ultimi immobili **di certo non rilevano per la determinazione dei ricavi presunti** (rigo RS18, colonna 2) in quanto i coefficienti del comma 1 dell'articolo 30 si applicano agli **immobili solo se iscritti nell’attivo immobilizzato**, ma un **incremento delle rimanenze è potenzialmente idoneo ad incrementare i ricavi effettivi** (rigo RS18, colonna 3), rendendo più agevole il raggiungimento dell'operatività.

Sul punto **l’Agenzia non si è mai espressa**, ma è possibile proporre alcune considerazioni.

In prima battuta potrebbe concludersi che, poiché le rimanenze sono **fiscalmente irrilevanti nel regime di contabilità semplificata**, queste dovrebbero essere altrettanto irrilevanti quando una società di persone in contabilità semplificata procede al test di operatività.

Ciò posto, analizzando con più razionalità la questione, pare di poter concludere l'**esatto contrario**.

Prima di tutto si deve considerare che, dal punto di vista sostanziale, escludere la variazione delle rimanenze dal calcolo dei ricavi effettivi sarebbe una **iniqua disparità** rispetto alle società che adottano il regime di contabilità ordinaria, che renderebbe **ingiustificatamente più complicato per le semplificate superare il test di operatività**.

Inoltre va osservato che nel regime di contabilità semplificata le **rimanenze finali**, seppur non concorrono alla determinazione del reddito, **hanno comunque una loro significatività in ambito fiscale**, tanto che si tratta di un dato che deve essere **evidenziato in dichiarazione** (nel rigo RG 38); questo non esclude quindi che possano essere considerate, in caso di incremento, nell'ambito dei ricavi effettivi.

D'altro canto il test di operatività è incardinato sul **valore dei beni e non sul relativo valore fiscale**, come ricordato dalla [circolare 25/E/2007](#) (si pensi, ad esempio, ai veicoli a motore il cui valore va assunto a prescindere dalle limitazioni previste dall'[articolo 164 Tuir](#)); quindi questo potrebbe valere anche per l'incremento delle rimanenze.

Il tema meriterebbe un **chiarimento ufficiale** da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

ENTI NON COMMERCIALI

Il vincolo: aspetti fiscali alla luce della riforma dello sport – prima parte

di Biagio Giancola, Guido Martinelli

Master di specializzazione

GUIDA ALLA RIFORMA DELLO SPORT

[Scopri di più >](#)



Da lunghi anni uno degli aspetti più controversi del mondo dello sport è **la disciplina giuridico – fiscale del c.d. “vincolo” o “cartellino”**.

Con tali termini si identifica la **facoltà** unilaterale concessa, dai regolamenti dell'ente affiliante di appartenenza, alla **società sportiva di rinnovare automaticamente il tesseramento di un atleta**, impedendogli di poter svolgere la propria prestazione per soggetto diverso, in assenza di espressa autorizzazione da parte della società per la quale era stato tesserato.

Espressa autorizzazione che veniva di solito configurata con la definizione **“cessione del cartellino”** che, quando fosse avvenuta a titolo oneroso, dava titolo alla necessità di qualificare, sotto il profilo fiscale, la **transazione economica** (sul punto si veda l'ancora attuale contributo [**Cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti: aspetti fiscali**](#) in EcNews del 30.05.2018).

Con il vincolo le società sportive si vedevano assicurato il diritto a che il loro atleta realizzasse un'obbligazione negativa, di non fare, ossia di **non svolgere attività sportiva per una società sportiva diversa** da quella per la quale era tesserato.

L'articolo 16 L. 91/1981 ha abolito il vincolo sportivo relativo agli atleti professionisti, passando dal vincolo al rapporto contrattuale a tempo determinato e introducendo la c.d. indennità di preparazione e promozione, stabilita secondo i criteri oggettivi previsti dalle norme federali.

Con la sentenza Bosman del 15.12.1995, causa C-415/93, la Corte di Giustizia Europea ha però provveduto al c.d. “azzeramento dei parametri”: le società sportive professionistiche non avrebbero più potuto pretendere alcun corrispettivo per i trasferimenti dei giocatori con contratto ormai estinto.

E così, con il D.L. 485/1996 (c.d. Decreto Bosman o “Decreto spalma perdite”), convertito nella L. 586/1996 è stato novellato l'[articolo 6 L. 91/1981](#), ossia la norma avente ad oggetto l’indennità di preparazione e promozione.

L’attuale formulazione dell’articolo 6 prevede l’obbligo del pagamento di un’indennità, il “premio di addestramento e formazione tecnica”, soltanto in caso di stipula del primo contratto professionistico in favore dell’ultima società in cui il giocatore ha svolto la sua attività sportiva dilettantistica, realizzando in tal modo la piena liberalizzazione del mercato degli atleti lavoratori professionisti, che circolano come qualsiasi altro lavoratore.

Tale indennità mantiene, anche con la riforma Spadafora, per i suoi aspetti fiscali, **la natura di attività equiparata: “alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633” già contenuta nella vigente L. 91/1981.**

La circostanza che l'[articolo 36, comma 4, D.Lgs. 36/2021](#) preveda che il ricevimento di tale premio per le associazioni che abbiano optato per la L. 398/1991 **non concorra alla determinazione del reddito** di tali enti, **porta a ritenere che l’importo del premio sia di natura “istituzionale” anche per le sportive dilettantistiche che non abbiano i requisiti o che non abbiano optato per gli adempimenti di cui alla citata legge.**

Si porrà il problema, che auspichiamo sarà risolto a livello di circolare ministeriale interpretativa, se la natura di operazione “esente iva” imporrà comunque ai sodalizi sportivi che ad esempio siano **privi di posizione iva, di doverla aprire**.

L’ordinamento sportivo aveva già previsto, per il **dilettantismo**, che il vincolo non potesse più essere a tempo indeterminato, ma rimangono vigenti **regole che impediscono** l’applicazione del principio, già presente nella L. 91/1981 e ribadito all'[articolo 3 D.Lgs. 36/2021](#) che: **“l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”**.

Pertanto appariva necessario portare anche il mondo del **dilettantismo** alla **libera esplicazione dell’attività sportiva**, già presente per l’attività professionistica eliminando ogni residua forma di ostacolo alla libera determinazione del lavoratore sportivo.

Il regime di vincolo, infatti, nel **“post riforma Spadafora”** non diventa solo illegittimo per la disposizione appena citata ma anche in seguito alla **acquisita qualificazione di lavoratore del prestatore di attività sportiva dilettantistica retribuita ulteriormente**.

Si pone il problema che il testo novellato dell’articolo 31 D.Lgs. 36/2021, i cui effetti come è noto decorreranno a far data dal prossimo 1° gennaio, prevede che le limitazioni “alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 01 luglio 2023”.

Lo **slittamento in avanti di sei mesi dell’abrogazione del vincolo** ha molteplici ragioni.

La prima è stata quella di farlo coincidere con l'**inizio della stagione** della maggioranza degli sports di squadra, maggiormente coinvolti dalla abrogazione del vincolo.

Il secondo motivo è stato quello di consentire alle Federazioni di adottare una **regolamentazione** che possa eliminare l'effetto distorsivo sulla egualanza competitiva. Si pensi alla circostanza che una società, alla vigilia di un incontro importante, faccia una offerta economica all'atleta di maggior talento della squadra avversaria che quindi possa **cambiare maglia alla vigilia dell'incontro** o addirittura una squadra impegnata in una finale **"acquisti"** **solo per quella gara i migliori atleti delle squadre non coinvolte**. O società che programmino una attività giovanile e che **a metà campionato si potrebbero trovare senza più atleti perché trasferiti altrove**, magari seguendo un allenatore che era stato esonerato. Inoltre molte società sportive di capitali patrimonializzano come bene immateriale la titolarità del diritto sulle prestazioni sportive dell'atleta. Il venir meno, ex lege, di detto valore, potrebbe avere **effetti travolgenti sui bilanci di molti club**. Ecco perché appare positivo aver concesso un **termine per disciplinare i casi sinteticamente descritti**.

Le novità in regime di **"svincolo"** sono contenute nei commi 2 e 3 dell'[articolo 31](#) del decreto Spadafora.

CONTENZIOSO

Il discriminio sulla giurisdizione di fronte ad atti esecutivi

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

GUIDA PRATICA AL BUSINESS PLAN

[Scopri di più >](#)

Argomento di particolare interesse riveste senza dubbio la questione relativa al **discrimine** fra la **giurisdizione ordinaria** e quella **tributaria**, necessario per demarcare i due ordinamenti in presenza di una **pretesa tributaria derivante da un atto esecutivo**.

Preliminarmente, si ricorda che l'[articolo 2 D.Lgs. 546/1992](#) (modificato dall'articolo 12, comma 2, L. 488/2001 e dal D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005) ha attribuito in generale alle Commissioni Tributarie, per il giudizio di merito, la giurisdizione **in materia tributaria**, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che *“restano escluse dalla giurisdizione in materia tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, articolo 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”*.

La questione è stata molto discussa e nel corso del tempo la giurisprudenza, anche attraverso l'assegnazione in più riprese alle Sezioni Unite, ha cercato di fare chiarezza sul tema.

In particolare le Sezioni Unite, investite della questione *de qua*, con la [sentenza n. 34447/2019](#), modificando il precedente indirizzo, hanno *in primis* statuito che *“la notifica della cartella di pagamento ... non impugnata dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni)”*.

Successivamente a tale pronuncia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7822/2020, hanno affermato la cognizione **del giudice tributario** in ordine ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla **notifica della cartella** ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo invece al **giudice ordinario** la cognizione sulle questioni

inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltre che la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.

È bene osservare che la Corte di legittimità è giunta a tali conclusioni anche valorizzando la sentenza **n. 114/2018 della Corte Costituzionale**, che ha individuato nella **notifica della cartella esattoriale** una linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria.

Più precisamente, la Corte Costituzionale ha ritenuto di specificare che nel caso in cui **il contribuente contesti il titolo della riscossione coattiva**, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso *ex articolo 19 D.Lgs. 546/1992*, proponibile avverso *"il ruolo e la cartella di pagamento"*.

Sulla base di tali premesse la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4846/2021 ha determinato il **discrimine** fra giurisdizione tributaria e quella ordinaria in ordine all'attuazione della **pretesa tributaria** che si è manifestata con un atto esecutivo, ossia:

"a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;

*b) alla giurisdizione ordinaria compete la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria **azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella** o dell'intimazione, o successivi all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".*

In ultimo, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la recente **ordinanza n. 16986/2022**, ha ulteriormente precisato che **restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notificazione della cartella o dell'intimazione**.

Peraltro, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la **definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non può essere qualificata come meramente esecutiva**.